

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3885</sup>

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**CRAXI**)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**VISENTINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(**GASPARI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**ROMITA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GORIA**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986,  
n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale  
del lotto

---

*Presentato il 30 giugno 1986*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 2 agosto 1982, n. 528, che ha previsto l'automazione del gioco del lotto (affidando la gestione del gioco stesso alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la raccolta delle giocate ai rivenditori di generi di monopolio), ha anche disposto la soppressione del ruolo del personale del lotto che presta servizio presso le attuali ricevitorie e la sua immissione in servizio negli uffici finanziari in più soluzioni, conformemente all'attuazione del piano di automazione del gioco, e comunque non oltre il 28 agosto 1983 (articolo 22, secondo comma).

In sede di predisposizione del regolamento di attuazione della citata legge, emerse subito che il sistema di automazione delineato (al quale è collegata la immissione in servizio del personale del lotto negli uffici finanziari) risultava complesso, poco funzionale e dispendioso tanto che, in un primo momento, fu disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 1984 (articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547) e, successivamente, in data 30 aprile 1984, venne presentato in Parlamento un disegno di legge governativo (A.C. 1634) inteso a semplificare il sistema di automazione del gioco e contemporaneamente a dare soluzione a taluni problemi del personale del lotto connessi alla realizzazione dell'automazione medesima.

Il dibattito parlamentare sul predetto disegno di legge, nell'evidenziare la complessità della ricerca di ipotesi di automazione semplificata adeguate alle caratteristiche tipiche del gioco del lotto (tanto che sono stati presentati molti emendamenti sia da parte del Governo che da parte parlamentare), ha comportato un considerevole prolungamento dei tempi

tecnici necessari per un esame approfondito del provvedimento, rendendo necessaria un'altra proroga del suddetto termine entro il quale il personale del lotto doveva essere immesso in servizio, fissandolo al 30 giugno 1986 con l'articolo 3, comma 3, della legge 14 marzo 1985, n. 101.

Ad oggi il disegno di legge A.C. 1634 è all'esame della Commissione finanze e tesoro della Camera in prima lettura e non potrà certamente essere approvato prima della scadenza del termine del 30 giugno 1986. Peraltro, l'ampiezza del dibattito parlamentare sull'A.C. 1634 ha già rivelato la insufficienza anche di tale ultimo termine, tant'è che il Governo, nel mese di luglio 1985, presentava un emendamento al suddetto disegno di legge con il quale il termine per realizzare l'automazione del gioco e per l'immissione in servizio del personale del lotto veniva fissato al 30 giugno 1987.

Si rende, pertanto, necessario riprodurre, nel contesto di un provvedimento di urgenza, la disposizione recata dall'emendamento più sopra richiamato insieme a talune delle disposizioni contenute nell'A.C. 1634 in modo da garantire la continuità *medio tempore* del gioco.

E poiché tale continuità, per il suo carattere anche strumentale rispetto alle scelte di fondo sul sistema di automazione, non può non essere accompagnata da disposizioni che diano tranquillità al personale e conseguentemente contribuiscano ad assicurare un servizio efficiente, si è ritenuto di dover prevedere inoltre taluni incentivi di carattere economico in considerazione delle obiettive disagiate condizioni ambientali e di lavoro in cui molto spesso detto personale è costretto ad operare (strutture obsolete, inidoneità dei locali, carenze di personale, rischi per furti e rapine, ecc.). Senza la previsione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di tali disposizioni, pur anche in presenza di un differimento del termine di cui sopra, sarebbe impossibile assicurare la continuità del gioco.

Con il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, si dispone (riproducendo il testo dell'emendamento governativo presentato in sede di esame dell'Atto Camera 1634) la proroga di un anno, cioè fino al 30 giugno 1987, del termine previsto dall'articolo 22, secondo comma, della legge n. 528 del 1982 per l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale che attualmente presta servizio nelle ricevitorie del lotto e per la immissione in servizio dello stesso negli uffici finanziari.

Viene, tuttavia, previsto che un contingente limitato di non oltre 800 unità di personale possa essere immesso in servizio anticipatamente rispetto alla predetta data del 30 giugno 1987, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia (alla luce anche dello stato di disagio in cui può venirsi a trovare il personale quando si presentino obiettive e gravissime situazioni di pericolo concreto) della funzionalità delle attuali strutture di raccolta delle scommesse. Tale immissione anticipata verrà disposta in due scaglioni non superiori a 400 unità ciascuno, il primo alla data del 31 ottobre ed il secondo alla data del 31 dicembre 1986, sulla base delle richieste degli interessati - da presentare alle competenti intendenze di finanza - e delle graduatorie provinciali predisposte dal Ministero delle finanze in relazione all'anzianità di servizio dei richiedenti nonché di un piano di riparto secondo i criteri che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al personale che resta in servizio nelle ricevitorie viene assicurata l'assegnazione all'ufficio finanziario sito nella sede richiesta.

Con il secondo comma dello stesso articolo 1 si prevede altresì espressamente che fino alla scadenza del nuovo termine (30 giugno 1987) continuano ad applicarsi

le disposizioni dell'articolo 24 della legge n. 528 del 1982, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge n. 117 del 1984, in modo da evitare che, dal 1° luglio 1986, l'Amministrazione si trovi nell'impossibilità di pagare le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie e che vengano meno le norme che regolano la reintegrazione dei bollettari del gioco a seguito di furti e rapine, nonché quelle relative al trasferimento dei ricevitori ed alla responsabilità del personale sussidiario durante la temporanea assenza del gestore da qualsiasi causa determinata.

Con il successivo articolo 2 (anche tale norma riproduce il testo di un emendamento governativo presentato al disegno di legge A.C. 1634) sono stabilite le modalità di determinazione delle anzianità di servizio e sono fissati i criteri in base ai quali si procederà alla compilazione di un apposito elenco del personale del lotto ai fini dell'inquadramento, secondo l'ordine dell'elenco medesimo, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria. Ciò al fine di ridurre i tempi tecnici occorrenti per l'inquadramento e di evitare di dover procedere all'aggiornamento del ruolo di anzianità del personale in parola, aggiornamento che richiederebbe, per le complesse operazioni che comporta, un periodo di circa tre anni.

L'articolo 3 reca una norma con la quale è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge il termine entro il quale il personale del lotto di età inferiore a sessanta anni può rassegnare le dimissioni dall'impiego e contestualmente richiedere la concessione di un punto di raccolta del gioco (articolo 21, terzo comma, della legge n. 528). Al riguardo occorre tener presente che il personale interessato si è trovato sino ad oggi nell'impossibilità di poter operare una scelta oculata circa la convenienza o meno di rassegnare le dimissioni dall'impiego ed optare per la concessione di un punto di raccolta del gioco in quanto non è stato in grado di conoscere le condizioni imposte per tale concessione, condi-

zioni che avrebbe dovuto stabilire il regolamento di attuazione della legge n. 528 e che non è stato finora emanato.

È sembrato, pertanto, equo fissare un nuovo termine per consentire agli interessati di operare una scelta meditata. Il nuovo termine tiene conto dei tempi tecnici occorrenti per l'approvazione del ricordato disegno di legge A.C. 1634, il quale dovrebbe fornire agli interessati le indicazioni necessarie ai fini di operare la suddetta scelta.

Inoltre, al personale che ha già presentato o presenterà — a seguito della disposta riammissione in termini — istanza di dimissioni con contestuale opzione per ottenere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse, viene riconosciuto il diritto alla predetta concessione, a condizione che dimostri di disporre di un locale idoneo.

Con il primo comma dell'articolo 4 si dispone che il personale del lotto, già inquadrato nel V livello ai soli effetti economici, in base all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, è reinquadrato nel predetto livello anche agli effetti giuridici.

Il predetto beneficio avrà effetto dal 1° luglio 1987 e sarà attribuito al personale che vanterà il titolo di reggente delle ricevitorie del lotto fino al 30 giugno 1987.

Con il secondo comma dello stesso articolo 4 si dispone che al personale del IV livello retributivo-funzionale, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria, è attribuita, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

Le predette disposizioni, nel dare un concreto riconoscimento agli impiegati che hanno la responsabilità della gestione delle ricevitorie, consentono all'Amministrazione di risolvere il problema delle reggenze, che, per la responsabilità che comportano, vengono accettate con molte difficoltà.

Con l'articolo 5 si stabilisce che per il personale del lotto le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi — ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con il quale sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie — dal 1° luglio 1986 possono essere autorizzate fino ad un massimo di 40 ore mensili per ciascuna unità. Ciò consentirà di far fronte, anche nell'interesse degli scommettitori, alle esigenze di funzionamento delle ricevitorie fino alla definitiva immissione di detto personale negli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 6 si dispone che il compenso forfetario mensile di lire 20.000 dovuto ai gestori dal 1° giugno 1984 per l'uso degli arredi di proprietà degli stessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 117, spetta con effetto dal 28 agosto 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 528 del 1982), in quanto è da quest'ultima data che le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato.

L'articolo 7 provvede a sanare una disparità di trattamento esistente tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e quello del lotto, prevedendo che l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412 (esteso al personale del lotto dall'articolo 27, secondo comma, della legge n. 528 del 1982) venga riassorbito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 528, anche per il personale del lotto, soltanto con la progressione economica dovuta a passaggio di livello (così come avviene per il personale finanziario a norma dell'articolo 25, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312) e non anche per scatti biennali, classi di stipendio, ecc.

L'articolo 8 dispone che i gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione non sono tenuti a corrispondere l'indennità di preavvi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

so per il rilascio dei locali adibiti a sede di ricevitorie del lotto.

Ciò in quanto i gestori difficilmente si troveranno nella possibilità di poter tempestivamente inviare il preavviso relativo al rilascio dei predetti locali.

Con l'articolo 9 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto in esame stimati complessivamente: per l'anno 1986 in circa lire 8 miliardi e 500 milioni, per l'anno 1987 in circa lire 4 miliardi e 835 milioni e per l'anno 1988 in circa lire 700 milioni. In dettaglio, l'onere deriva dal disposto dei seguenti articoli:

Articolo 4, comma 2:

(Indennità personale IV livello reggente ricevitorie)

onere:

secondo semestre anno 1986 - 50 milioni

primo semestre anno 1987 - 50 milioni

Articolo 5:

(Corresponsione straordinario)

onere:

secondo semestre 1986 - 4 miliardi e 120 milioni

primo semestre 1987 - 4 miliardi e 25 milioni

Articolo 6:

(Compenso per l'uso degli arredi da settembre 1982 a maggio 1984)

onere:

anno 1986 - 700 milioni

Articolo 7:

(Modifica del criterio di assorbimento dell'assegno previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412)

onere:

anno 1986 - 3 miliardi e 630 milioni

anno 1987 - 760 milioni

anno 1988 - 700 milioni

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1986, N. 310**

PAGINA BIANCA

*Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per il personale del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio, anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'Intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporre dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti e di un piano di riparto dei posti per provincia secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.

#### ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonché, a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

#### ARTICOLO 3.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità di idoneo locale.

#### ARTICOLO 4.

1. Il personale del lotto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterrà fino al 30 giugno 1987, sarà inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1° luglio 1987.

2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

## ARTICOLO 5.

1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° luglio 1986, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità.

## ARTICOLO 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

## ARTICOLO 7.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

## ARTICOLO 8.

1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.

## ARTICOLO 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GASPARI —  
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.